

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
ex art. 11, comma 6, lett. b), c.g.c.

Ordinanza n. 4/2023/RIS depositata in data 20/10/2023;
ordinanza n. 6/2023/RIS depositata in data 29/11/2023.

ESITO: *si ordina la produzione del parere pro veritate da parte della Società Autostrada del Brennero S.p.A. e della Società Autostrada Regionale Cispadana S.p.A., quali parti ricorrenti nei due diversi giudizi, nonchè l'invio degli atti all'AGCM, con rinvio della discussione del merito della causa a udienza fissa.*

RICORSI nei due diversi giudizi: a) per l'accertamento e la declaratoria della non applicazione alla società Autostrada del Brennero S.p.A. e alla Società Autostrada Regionale Cispadana S.p.A., quali parti ricorrenti nei due diversi giudizi, *“della disciplina nazionale sul contenimento della spesa pubblica”*, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 174/2016 e s.m. e comunque dell'insussistenza dei presupposti per la qualificazione di entrambi le ricorrenti come “amministrazione pubblica”, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009 e del regolamento UE n. 594/2013 (SEC 2010); b) per l'annullamento, previa sospensione degli effetti, dell'Elenco delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm., pubblicato sulla G.U., serie generale n. 229 del 30 settembre 2022, nella parte in cui l'ISTAT ha inserito, tra le *“Altre amministrazioni locali”*, la società Autostrada del Brennero S.p.A. e la Società Autostrada Regionale Cispadana S.p.A., quali parti ricorrenti nei due diversi giudizi, per l'anno 2023, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente tra cui il documento denominato *“Le unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni pubbliche (S13)”*.

RICORRENTI nei due diversi giudizi:

- Società Autostrada del Brennero S.p.A., in persona del presidente e legale rappresentante *pro tempore*;
- Società Autostrada Regionale Cispadana S.p.A., in persona del presidente e legale rappresentante *pro tempore*.

RESISTENTI:

Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in persona del ministro *pro tempore*.

PARTE NECESSARIA INTERVENIENTE:

Procura generale presso la Corte dei conti.

QUESTIONE RISOLTA: la questione pregiudiziale, rimessa, con le ordinanze nn. 5 e 6 del 2021, alla Corte di Giustizia dell'Unione europea e risolta dalla stessa con sentenza del 12 luglio 2023, avente ad oggetto la modifica del comma 6, lett. b), dell'art. 11 del codice di giustizia contabile, sull'esatta perimetrazione del sindacato giurisdizionale svolto dalle Sezioni riunite in materia di impugnazione dell'elenco ISTAT, relativo al settore della “pubblica amministrazione”, disciplinato dal SEC 2010, la cui novella è stata introdotta dall'abrogato art. 5, comma 2, del D.L. n. 154/2020 (oggi art. 23-*quater* del D.L. n. 137/2020, inserito dalla L. di conversione n. 176/2020), ha comportato, per le Sezioni riunite, l'approfondimento di questioni prettamente tecniche per la risoluzione dei due differenti giudizi in oggetto, disponendo l'acquisizione di ulteriore documentazione che le parti processuali dovranno produrre in ordine al parere *pro veritate* citato, ma non depositato e la risposta resa dall'AGCM sui quesiti formulati in materia di tariffe autostradali e mercati connessi alla relativa gestione autostradale.

Riferimenti normativi: *Cost.*: art. 40; art. 94; art. 96; *c.g.c.*: art. 11, c. 6, lett. b); art. 128, c. 3; *D.L. n. 137/2020, conv. con modificazioni in L. n. 176/2020*: art. 23-quater; *Regolamento n. 549/2013/UE (SEC 2010)*; *Direttiva n. 85/2011/UE*; *L. n. 196/2009*: art. 1, comma 3.

Decisioni conformi: cfr. *ex multis* **C.d.c., SS.RR.**, ord. n. 6/2021/RIS; ord. 5/2021/RIS; ord. n. 17/2020/RIS; **Corte di Giustizia U.E.**: sent. del 13 luglio 2023 cause riunite C-363/2021 e C-364/2021.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Le Sezioni riunite, nel solco delle note ordinanze n. 5/2021/RIS e n. 6/2021/RIS, prendendo atto che <<**il merito del giudizio odierno riguarda questioni tecniche non giuridiche**>> hanno ritenuto che <<**sia necessario interpellare su di esse un organo dotato delle necessarie competenze tecniche, individuato nell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM)...** [OMISSIS] **che, nello specifico dovrà fornire le seguenti informazioni: (1) operare una preliminare, sintetica ricostruzione dei precedenti *antitrust*, interni e euro-unitari (indagini conoscitive, pareri, procedimenti di concentrazione o abuso, etc.) in materia di tariffe autostradali e mercati connessi alla relativa gestione autostradale; (2) fornire l’indicazione della struttura, geografica e di prodotto, dei mercati in questione; (3) tenuto conto di quanto evidenziato al punto precedente, specificare se la tariffa autostradale reagisca economicamente, o meno (e in che misura e modalità) alla variazione della domanda, con rischio a carico del concessionario; (4) specificare infine se la tariffa autostradale reagisca economicamente alla variazione dei prezzi e delle tariffe di mercati di prodotti/servizi di trasporto succedanei; - che il rimborso di eventuali spese che tale istruttoria comportasse saranno debitamente indicate e documentate da parte dell’AGCM e verranno liquidate, al termine delle relative operazioni, dal Presidente con proprio decreto**>>.

ABSTRACT

Preso atto che il merito dei distinti giudizi non riguarda questioni giuridiche ma prettamente tecniche, le Sezioni riunite hanno richiesto, alle parti processuali, la produzione di ulteriori documenti soprattutto con riferimento all’esistenza e alla struttura del mercato avente ad oggetto il prodotto connesso alla concessione autostradale, nonché all’influenza che la intermodalità e i sistemi di trasporto succedanei producono sulle relative tariffe.

Pertanto, si è stabilito che all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato vengano inviati gli specifici quesiti determinati dallo stesso Collegio contabile giudicante, in ordine alle predette questioni tecniche venute in contestazione, al fine che l’AGCM possa rispondere in tempi rapidi, fissando, altresì, l’udienza per la prosecuzione dei presenti giudizi a data successiva all’acquisizione dell’intera informativa.